

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020

324/2020/R/EEL

MECCANISMO PREMIALE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE PREVISIONI IN MATERIA DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ELETTRICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2196

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1122^a riunione del 4 agosto 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 322/2019/R/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 211/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 211/2020/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 22 marzo 2019 inerente al piano di riaccensione del sistema elettrico e relativi allegati, prot. Autorità 7446 e 7447 del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Emergency & Restoration* definisce le modalità di funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino valide per tutti i paesi membri dell’Unione Europea; a tale scopo il Regolamento riporta le principali previsioni a cui devono conformarsi i gestori delle reti di trasmissione (TSO), le imprese distributrici e gli utenti della rete, rinviando a ciascuno Stato membro il dettaglio dei piani di difesa e di riaccensione, la definizione dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino e l’esplicitazione dei criteri per la sospensione delle attività di mercato e per il relativo *settlement*;
- le proposte di dettaglio di cui al punto precedente sono predisposte da ciascun TSO, sottoposte a pubblica consultazione e inviate per l’approvazione da parte dell’autorità competente a livello nazionale: per l’Italia la competenza per il piano di difesa spetta al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero per le Attività produttive) ai sensi dell’articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, mentre tutte le altre tematiche rientrano nelle responsabilità dell’Autorità;
- Terna ha adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente per il tramite di un aggiornamento del Codice di Rete e della predisposizione della versione aggiornata dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico; l’Autorità ha positivamente verificato, per quanto di competenza, la documentazione inviata da Terna con la deliberazione 546/2019/R/eel;
- la versione aggiornata del piano di riaccensione, oltre a confermare le misure per la rialimentazione e gli impianti di generazione già presenti nelle versioni precedenti, individua una serie di nuovi nuclei di ripartenza nei quali sono inseriti impianti di generazione che non erano mai stati chiamati in precedenza a erogare il servizio di ripristino del sistema elettrico; tali nuclei consentono una più celere ed efficace rialimentazione in caso di disservizio;
- Terna con la comunicazione 22 marzo 2019 ha notificato ai titolari degli impianti di generazione inseriti nel piano di riaccensione (siano essi già presenti nelle versioni precedenti del piano o di nuova inclusione) le misure da implementare per adeguarsi alle disposizioni previste dal Regolamento *Emergency & Restoration*, nonché le relative tempistiche di adeguamento; i principali adempimenti riguardano l’installazione dell’Integratore Locale di Frequenza (di seguito: ILF) e l’attivazione della capacità di *black start*, laddove non già presenti, e la disponibilità di sistemi di alimentazione di riserva al fine di garantire la conduzione degli impianti e le

comunicazioni durante le fasi di ripristino del sistema elettrico per un tempo almeno pari a 24 ore (di seguito: sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore);

- diversi operatori hanno segnalato l'onerosità degli adeguamenti e, in taluni casi, l'impossibilità di completare gli interventi nei tempi richiesti da Terna; è stato altresì evidenziato come per alcuni impianti inseriti da Terna nei nuovi nuclei di ripartenza, non sia possibile implementare la funzionalità di *black start* per ostacoli di natura tecnica: sarebbe, quindi, opportuno escludere tali impianti dal piano di riaccensione;
- l'allegato A75 del Codice di Rete, nel definire i criteri di *settlement* in caso di sospensione delle attività di mercato, prevede la valorizzazione delle risorse di dispacciamento ad un prezzo definito dall'Autorità; un prezzo definito dall'Autorità si applica anche agli sbilanciamenti effettivi qualora non sia disponibile il prezzo del mercato del giorno prima;
- con la deliberazione 546/2019/R/eel l'Autorità, anche sulla base delle istanze degli operatori menzionate nei punti precedenti con riferimento all'adeguamento degli impianti di generazione, ha ritenuto opportuno rinviare la definizione degli elementi di dettaglio e delle regole di *settlement* in caso di sospensione delle attività di mercato ad un successivo provvedimento da adottarsi a valle dei necessari approfondimenti in merito e previa consultazione con gli operatori;
- l'Autorità ha espresso i propri orientamenti nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel, ipotizzando:
 - a) lo svolgimento da parte di Terna, in cooperazione con i titolari degli impianti di produzione interessati, di una ulteriore fase istruttoria relativa alla fattibilità dell'inclusione degli impianti nei nuovi nuclei di ripartenza;
 - b) il completamento degli interventi di adeguamento degli impianti di produzione inclusi nel piano di riaccensione (siano essi già presenti nelle precedenti versioni del piano o di nuova inclusione) entro il 18 dicembre 2022, data ultima prevista dal Regolamento *Emergency & Restoration*;
 - c) l'introduzione, in continuità con quanto anticipato con il documento per la consultazione 322/2019/R/eel, di strumenti di copertura dei costi di adeguamento degli impianti di generazione, basati su un meccanismo premiale che prevede l'erogazione di un premio decrescente nel tempo, sulla falsariga di quanto disposto con la deliberazione 84/2012/R/eel per l'adeguamento degli impianti di generazione connessi alle reti di distribuzione alle disposizioni dell'allegato A70 del Codice di Rete;
 - d) un valore massimo del premio di cui alla lettera c) differenziato per tipologia di intervento (*black start*, dispositivi ILF e sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore) e dimensionato in funzione dei costi relativi agli interventi di adeguamento, come stimati a seguito di una cooperazione fra Autorità e la società RSE S.p.A. – Ricerca sul Sistema Energetico (di seguito: RSE) nell'ambito della Ricerca di Sistema; in particolare, il valore massimo del premio riflette nella loro interezza i costi relativi agli aggiornamenti software, all'installazione di dispositivi ausiliari con funzionalità ILF e all'installazione di un parco batterie o di un gruppo elettrogeno dimensionato per un funzionamento per 24 ore continuative; i costi relativi al totale rifacimento del sistema di automazione dell'impianto e/o

del regolatore di velocità (di seguito: interventi complessi di rifacimento) sono riflessi in misura parziale in quanto rappresentano una miglioria complessiva dell'impianto con benefici ulteriori rispetto al semplice adeguamento alle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration*; i costi relativi alle autorizzazioni e alle opere civili e di adeguamento dei quadri elettrici per consentire la connessione dei sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore sono del tutto esclusi;

- e) la copertura del premio di cui alla lettera c) a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 (cd. *uplift*), essendo interventi funzionali al dispacciamento;
- f) la remunerazione delle risorse di dispacciamento attivate in caso di sospensione delle attività di mercato sulla base di un costo variabile riconosciuto rilevante per le condizioni di emergenza (di seguito: CVR emergenza) determinato per ciascun impianto utilizzando criteri concettualmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 64 della deliberazione 111/06 in materia di regimi di essenzialità; gli elementi e i riferimenti delle varie componenti del CVR emergenza saranno definiti di volta in volta dall'Autorità nell'ambito di istruttorie avviate a valle del verificarsi della sospensione;
- g) la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in caso di totale assenza dei mercati dell'energia in ragione di un prezzo allineato al CVR emergenza per le unità abilitate e pari alla media dei CVR emergenza ponderata sui volumi delle risorse attivate da Terna; in caso di presenza parziale dei mercati dell'energia si conferma, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'Allegato A75 al Codice di Rete, un prezzo di sbilanciamento pari al prezzo del mercato del giorno prima (se disponibile) oppure al prezzo della prima asta infragiornaliera relativa al periodo rilevante considerato;
- h) la liquidazione delle partite economiche relative alle condizioni di sospensione delle attività di mercato in una sessione di *settlement* dedicata da tenersi indicativamente entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PROPOSTE NEL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 211/2020/R/EEL IN MERITO AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE INCLUSI NEL PIANO DI RIACCENSIONE:

- si è avuto un generale consenso in merito all'ulteriore fase istruttoria per gli impianti di generazione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza; a tal proposito diversi operatori hanno segnalato l'opportunità che:
 - a) Terna giustifichi in maniera dettagliata le motivazioni sottese all'inclusione, dimostrando che eventuali misure alternative (es. interventi sulla rete) risultino meno efficaci nel migliorare il processo di rialimentazione del carico;
 - b) l'Autorità valuti se le motivazioni addotte da Terna siano sufficienti a giustificare l'onerosità degli adeguamenti richiesti a questi impianti;
 - c) Terna completi l'istruttoria entro tre mesi dalla ricezione della documentazione da parte del titolare dell'impianto di produzione;

- gli operatori hanno accolto con favore l'individuazione del 18 dicembre 2022 come termine ultimo per il completamento degli adeguamenti degli impianti di produzione;
- il meccanismo premiale per l'adeguamento tempestivo degli impianti ha destato alcune perplessità; segnatamente:
 - a) l'adeguamento degli impianti di generazione inclusi nel piano di riaccensione costituisce un obbligo di servizio pubblico a cui i titolari degli impianti stessi sono tenuti a conformarsi senza ricevere alcuna remunerazione; i relativi interventi non sarebbero stati eseguiti in un normale contesto di mercato, in quanto non sarebbero adeguatamente valorizzati dal mercato stesso; inoltre in alcuni casi gli interventi riguardano impianti idroelettrici con concessione scaduta o in scadenza: in tale caso il titolare dell'impianto dovrebbe sostenere l'intervento senza avere certezza sulla possibilità di usufruirne in futuro;
 - b) un meccanismo premiale basato su un premio a copertura parziale dei costi non rappresenta pertanto una soluzione accettabile; occorrerebbe prevedere invece un premio base tarato sulla totalità dei costi di adeguamento degli impianti, inclusi opere civili ed oneri autorizzativi connessi;
 - c) il titolare dell'impianto di produzione è altresì tenuto a sostenere i costi di fermata dell'impianto per consentirne l'adeguamento: a tal proposito un operatore stima in 9 settimane la fermata dell'impianto in caso di interventi complessi di rifacimento;
 - d) il medesimo operatore di cui al punto precedente evidenzia come interventi complessi di rifacimento potrebbero invece apportare benefici in termini di maggiore efficienza dell'impianto, declinabili in un minore tempo di ripristino in caso di guasto (minore tempo per reperire i componenti di ricambio ed effettuare le riparazioni dei sistemi di automazione e regolazione nuovi rispetto a quelli obsoleti) stimabile in circa una settimana all'anno per gruppo di generazione;
 - e) le tempistiche per l'ottenimento del 100% del premio sono ristrette e non tengono conto dell'opportunità di programmare la fermata dell'impianto nei periodi di bassa idraulicità (per minimizzare l'impatto sulla redditività dell'impianto) e del necessario coordinamento con Terna (per evitare che le fermate siano tutte concentrate nello stesso periodo); a tal proposito alcuni operatori propongono uno slittamento di tre mesi delle scadenze per l'ottenimento del 100% del premio, mentre altri suggeriscono uno spostamento al primo semestre 2021 per gli interventi semplici e al primo trimestre 2022 per gli interventi complessi; altri operatori, invece, suggeriscono di prevedere per gli impianti inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza almeno 12-18 mesi di tempo da computare a valle della conferma dell'inserimento di detti impianti nel piano di riaccensione dopo l'ulteriore fase istruttoria; altri operatori, infine, ritengono che il premio debba essere erogato nella sua interezza per tutti gli adeguamenti completati entro il 18 dicembre 2022 (al più potrebbe essere accettata una riduzione negli ultimi due-tre mesi prima della suddetta scadenza);
 - f) sarebbe opportuno estendere il meccanismo premiale anche agli impianti che hanno già adempiuto alle richieste di Terna; in tale ottica alcuni operatori ipotizzerebbero l'estensione del meccanismo anche agli adeguamenti sostenuti

nell'ambito del piano di difesa, ad esempio per l'installazione dei dispositivi *Power System Stabilizer* (di seguito: PSS);

- non sono emerse particolari criticità in merito alle stime dei costi di adeguamento proposte dall'Autorità in cooperazione con RSE; a tal riguardo:
 - a) un solo operatore ha precisato come sia possibile, in taluni casi, attivare la logica di *black start* sugli impianti più obsoleti senza procedere al rifacimento totale del sistema di automazione, come invece ipotizzato dall'Autorità in sede di consultazione: sarebbero, infatti, sufficienti l'installazione di alcuni sensori e relè e la modifica di alcune logiche di automazione con costi complessivi stimabili in circa 25.000 euro per gruppo di generazione;
 - b) un altro operatore ha invece richiesto una valutazione sui costi effettivamente sostenuti e non su costi standard stimati ex-ante;
- Terna ha condiviso le proposte dell'Autorità evidenziando come il posticipo dell'adeguamento degli impianti al 18 dicembre 2022 non possa prescindere da un meccanismo premiale per l'adeguamento tempestivo: a tal proposito Terna condivide l'articolazione del premio proposta in consultazione e auspica tempi di approvazione celeri per la nuova versione del piano di riaccensione aggiornata in esito all'ulteriore fase istruttoria per gli impianti inclusi nei nuovi nuclei di ripartenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PROPOSTE NEL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 211/2020/R/EEL IN MERITO AL SETTLEMENT IN CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI MERCATO:

- la quasi totalità degli operatori non condivide una valorizzazione delle risorse di dispacciamento sulla base del CVR emergenza e suggerisce l'utilizzo delle offerte predefinite già caricate per ciascun punto di dispacciamento per unità abilitate ai fini del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: offerte predefinite MSD); in particolare:
 - a) l'utilizzo delle offerte predefinite MSD dovrebbe essere la regola in caso di sospensione parziale delle attività di mercato (ossia nei casi in cui dette offerte predefinite siano state correttamente registrate);
 - b) nei casi di sospensione totale (e conseguente indisponibilità delle offerte predefinite MSD) la valorizzazione potrebbe essere effettuata sulla base della media delle offerte predefinite MSD nei giorni precedenti la sospensione oppure utilizzando il CVR emergenza proposto dall'Autorità, ma integrato di una componente equivalente a copertura dei costi fissi e della remunerazione del capitale investito;
- un operatore, invece, ha condiviso l'idea dell'Autorità di definire un prezzo di valorizzazione ad hoc, richiedendo, tuttavia, che tutti gli elementi siano definiti ex-ante e non tramite apposite istruttorie; a tal proposito si suggerisce l'utilizzo delle componenti e dei parametri relativi ad un impianto di picco;
- è stata segnalata da diversi operatori l'opportunità di differenziare le regole di *settlement* in funzione dell'attivazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (di seguito: PESSE): in particolare, in caso di attivazione del

PESSE, dovrebbero trovare applicazione le regole già definite al riguardo nella deliberazione 111/06;

- in caso di esecuzione ancorché parziale dei mercati dell'energia, diversi operatori preferirebbero il prezzo dell'ultima asta implicita (sia essa relativa al mercato del giorno prima o al mercato infragiornaliero) effettivamente eseguita e non privilegiare a priori l'utilizzo del prezzo del mercato del giorno prima o della prima asta infragiornaliera come invece proposto dall'Autorità;
- in caso di mancata esecuzione dei mercati dell'energia, invece, gli operatori hanno proposto di sostituire il prezzo di sbilanciamento correlato al CVR emergenza con una valorizzazione allineata alle offerte predefinite MSD o alle offerte presentate sul mercato di bilanciamento nei giorni precedenti la sospensione;
- la proposta di una sessione di *settlement* dedicata ha riscontrato un generale consenso: tuttavia diversi operatori hanno evidenziato l'opportunità di anticiparne i tempi, prevedendo la liquidazione delle relative partite economiche entro 6-9 mesi (alcuni hanno chiesto entro 4 mesi);
- Terna ha condiviso le proposte dell'Autorità suggerendo di calcolare il CVR emergenza sulla base dei costi standard per tecnologia (e non sulla base dei dati puntuali di ciascun impianto) e di dettagliare le modalità di interazione fra la sospensione delle attività di mercato e l'applicazione dei regimi di essenzialità con particolare attenzione alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06.

RITENUTO CHE:

- il servizio di ripristino rientri fra i servizi di pubblica utilità finalizzati a garantire continuità e affidabilità all'esercizio del sistema elettrico;
- in assenza di una specifica remunerazione per la messa a disposizione di questo servizio, sia opportuno individuare strumenti di copertura che consentano agli operatori di recuperare almeno parzialmente i costi sostenuti per adeguare i propri impianti alle prescrizioni richieste da Terna;
- i costi di cui al punto precedente possano trovare un pieno riconoscimento solamente a fronte di un adeguamento tempestivo che assicuri una attuazione efficace della nuova versione del piano di riaccensione coerente con le previsioni del Regolamento *Emergency & Restoration*; a tal proposito sia ottimale un meccanismo premiale che incentivi l'adeguamento tempestivo ed efficace degli impianti di generazione attraverso una riduzione del premio nel tempo;
- la fissazione al 18 dicembre 2022 del termine per l'adeguamento degli impianti di generazione inclusi nel piano di riaccensione, proposta nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel, debba essere intesa esclusivamente come data ultima per poter completare i lavori senza essere soggetti a penali e/o misure di *enforcement* adottate dall'Autorità; essa non abbia, quindi, alcuna valenza ai fini dell'attuazione efficace del piano di riaccensione;
- per quanto riguarda gli interventi relativi alla capacità di *black start* e all'installazione di dispositivi ILF, le tempistiche di adeguamento notificate da Terna agli operatori

interessati con la comunicazione 22 marzo 2019 possano essere assunte come base di riferimento per una attuazione efficace della nuova versione del piano di riaccensione e come tali essere considerate come termine ultimo per il riconoscimento del 100% del premio; per gli impianti inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza sia tuttavia opportuno prevedere una tempistica dilazionata per tenere conto dell'ulteriore fase istruttoria per essi prevista;

- per quanto riguarda, invece, l'installazione dei sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore non si possa fare riferimento al termine del 18 dicembre 2022 previsto da Terna in quanto coincidente con l'ultima data utile prevista dal Regolamento *Emergency & Restoration* e non finalizzato a dare un'efficace e anticipata attuazione a questo specifico requisito; in mancanza di elementi puntuali sull'efficace attuazione di tale requisito, sia opportuno definire le tempistiche di erogazione del 100% del premio sulla base di considerazioni di semplicità amministrativa, allineandole con le tempistiche previste per gli impianti inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza, in coerenza con quanto già ipotizzato nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel;
- nel determinare il valore del premio base da riconoscere agli operatori si debba tenere conto sia dei costi complessivamente sostenuti per l'adeguamento dell'impianto, sia delle eventuali perdite di redditività associate ad una fermata dell'impianto per un periodo superiore alla normale manutenzione ordinaria, sia degli eventuali benefici che l'impianto può maturare seguito dell'intervento stesso;
- la perdita di redditività sia significativa solamente in caso di rifacimento del sistema di automazione per l'attivazione della capacità di *black start* e/o di sostituzione del regolatore di velocità per l'introduzione della funzionalità ILF (di seguito: interventi complessi di rifacimento); in tutti gli altri casi, infatti, gli interventi possano essere condotti durante la fermata per manutenzione ordinaria o, come nel caso dell'installazione dei gruppi elettrogeni e del parco batterie, durante il funzionamento stesso dell'impianto;
- gli interventi complessi di rifacimento siano altresì gli unici a cui si può ascrivere un recupero di efficienza dell'impianto, quantomeno in termini di maggiore disponibilità annua a seguito di un minore tempo di ripristino dopo eventuali guasti;
- condividendo le valutazioni presentate da un operatore, sia possibile quantificare in 9 settimane il tempo di fermata necessario per l'esecuzione degli interventi complessi di rifacimento e in una settimana all'anno la maggiore disponibilità dell'impianto stesso per effetto di detti interventi; di conseguenza, ipotizzando che su base statistica la perdita di redditività per fermo impianto e i maggiori ricavi per ulteriore disponibilità dello stesso si equivalgano a livello settimanale, gli oneri di fermata dell'impianto possano essere interamente recuperati nell'arco della vita utile dell'investimento (stimabile in via prudenziale in 15 anni) con un margine netto a vantaggio dell'operatore;
- essendo coinvolti per lo più impianti idroelettrici, vi siano fattori di incertezza legati alla diversa producibilità degli impianti nonché alle modalità di riconoscimento del valore dell'impianto (comprensivo degli interventi di adeguamento effettuati) in caso di mancato rinnovo delle concessioni idroelettriche, alcune delle quali già scadute o

in scadenza entro il periodo di vita utile dell'investimento associato agli interventi complessi di rifacimento; il margine netto positivo fra benefici e perdita di redditività di cui al punto precedente rappresenti una forma di ristoro per questi fattori di incertezza e debba, pertanto, essere lasciato interamente in capo all'operatore e non considerato in deduzione in sede di determinazione del premio;

- il premio base possa, pertanto, essere dimensionato solamente sui costi relativi all'adeguamento degli impianti in quanto tutti gli altri costi e rischi sono compensati dai benefici maturabili nel periodo di vita utile degli investimenti;
- non sia comunque opportuno, in continuità con quanto già previsto al riguardo dalla deliberazione 84/2012/R/eel, riconoscere i costi per le opere civili e i relativi oneri autorizzativi; siano, invece, inclusi al 100% i costi relativi agli interventi complessi di rifacimento e gli oneri per il rifacimento dei quadri elettrici per consentire l'installazione dello stallo per la connessione dei sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- confermare il termine ultimo del 18 dicembre 2022 per l'adeguamento degli impianti di generazione inclusi nel piano di riaccensione, precisando che adeguamenti tardivi rispetto a tale data potranno comportare l'attivazione di misure di *enforcement* da parte dell'Autorità;
- confermare l'ulteriore fase istruttoria per gli impianti inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza, prevedendo, in coerenza con quanto emerso in consultazione, l'invio da parte di Terna agli operatori di maggiori informazioni sulle motivazioni che hanno portato all'inclusione dell'impianto nel piano di riaccensione e l'invio da parte degli operatori a Terna di una proposta di superamento dei limiti tecnici che potrebbero impedire l'erogazione del servizio di ripristino; in ogni caso Terna dovrà provvedere a notificare la nuova versione dei volumi operativi ai titolari degli impianti di generazione interessati entro il 31 dicembre 2020;
- confermare l'adozione di un meccanismo premiale per l'adeguamento tempestivo degli impianti di generazione inclusi nel piano di riaccensione, al fine di promuovere un'attuazione efficace del piano di riaccensione;
- tarare il valore massimo del premio in funzione dei soli costi per l'adeguamento degli impianti, in quanto tutti gli altri oneri e rischi sono compensati dagli eventuali benefici associabili all'intervento di adeguamento stesso; si conferma comunque l'esclusione delle opere civili e degli oneri autorizzativi per le motivazioni già precedentemente esposte;
- annoverare fra gli interventi previsti ai fini del premio l'adeguamento hardware semplificato del sistema di automazione, fissando il relativo premio a 25.000 euro, in coerenza con la stima dei costi di questo intervento segnalata in consultazione;
- rivedere le tempistiche di erogazione del premio rispetto a quanto originariamente previsto nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel, prevedendo:
 - a) per gli impianti già inclusi nelle precedenti versioni del piano di riaccensione, l'erogazione del valore massimo del premio relativo alla capacità di *black start* e

- all'installazione dei dispositivi ILF per adeguamenti completati entro il 18 dicembre 2020; tale data coincide con la tempistica originariamente prevista da Terna per la maggioranza di questi impianti;
- b) per gli impianti inclusi nei nuovi nuclei di ripartenza, l'erogazione del valore massimo del premio relativo alla capacità di *black start* e all'installazione dei dispositivi ILF per adeguamenti completati entro il 31 dicembre 2021; tale data coincide con i dodici mesi previsti dal Regolamento *Emergency & Restoration* per l'adeguamento degli impianti a valle della notifica degli interventi richiesti, prevista entro il 31 dicembre 2020, a seguito dell'ulteriore fase istruttoria prevista per questi impianti;
 - c) per tutti gli impianti, l'erogazione del valore massimo del premio relativo all'installazione di sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore per adeguamenti completati entro il 31 dicembre 2021, al fine di allineare le tempistiche di erogazione del premio per questa tipologia di intervento con quelle di cui alla precedente lettera b), in continuità con quanto già ipotizzato al riguardo in consultazione;
 - d) la riduzione del premio su base lineare con finestre trimestrali, in linea con quanto già ipotizzato in consultazione, garantendo (a differenza di quanto consultato) l'erogazione di una quota del premio massimo (convenzionalmente assunta pari al 10%) a tutti gli impianti che si adegueranno entro il 18 dicembre 2022, a titolo di ristoro minimo legato agli obblighi di servizio pubblico cui questi impianti sono chiamati;
- confermare la copertura del meccanismo per il tramite del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, prevedendo che il premio sia erogato in più rate semestrali, fino a un massimo di 4, nel caso in cui esso risulti superiore a 100.000 euro per impianto di generazione, al fine di diluire nel tempo l'impatto complessivo sul sistema elettrico (tali rate sono definite da Terna e, nel caso di importi compresi tra 100.000 e 400.000 euro, possono essere poste pari a 100.000 euro ciascuna fino alla rata con cui viene completata l'erogazione).
 - precisare che il premio è erogato anche agli impianti che hanno completato gli adeguamenti richiesti da Terna prima dell'adozione del presente provvedimento; la misura è tuttavia limitata ai soli impianti menzionati da Terna nella comunicazione 22 marzo 2019;
 - rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento dei costi relativi all'aggiornamento degli impianti alle disposizioni del piano di difesa del sistema elettrico, richieste da alcuni operatori in consultazione, al fine di poter acquisire maggiori elementi in merito.

RITENUTO, INFINE, CHE, CON RIFERIMENTO AL SETTLEMENT IN CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI MERCATO:

- l'utilizzo delle offerte predefinite MSD al posto del CVR emergenza per la valorizzazione delle risorse di dispacciamento e la determinazione dei prezzi di sbilanciamento possa semplificare le procedure di *settlement*, evitando l'onerosità

dell'istruttoria per la determinazione del CVR emergenza e consentendo una riduzione delle tempistiche per la liquidazione delle partite economiche; tuttavia una scelta siffatta debba essere attentamente valutata anche alla luce di potenziali comportamenti opportunistici da parte degli operatori che, soprattutto per le risorse a salire (quelle che risulterebbero più frequentemente attivate in condizioni di emergenza) potrebbero caricare offerte predefinite MSD a prezzi elevati per maturare significativi ricavi qualora si dovesse effettivamente verificare una sospensione delle attività di mercato;

- in caso di contemporanea attivazione del PESSE debbano trovare applicazione le specifiche regole di *settlement* previste dalla deliberazione 111/06; l'interazione con il CVR emergenza e/o le offerte predefinite MSD debba tuttavia essere adeguatamente approfondita;
- la valorizzazione delle risorse di dispacciamento debba essere allineata con le modalità di offerta previste per gli impianti essenziali, con particolare attenzione a quelli assoggettati alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06; anche in questo caso, tuttavia, occorre valutare attentamente l'interazione con il CVR emergenza e/o le offerte predefinite MSD;
- sia pertanto opportuno rinviare la definizione delle modalità di valorizzazione delle risorse di dispacciamento e di determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo ad un successivo provvedimento da emanarsi una volta espletati gli approfondimenti menzionati ai punti precedenti

DELIBERA

Articolo 1

Ulteriore fase istruttoria per i nuovi nuclei di ripartenza

- 1.1 Terna conduce una ulteriore istruttoria finalizzata a confermare o meno l'inclusione degli impianti nei nuovi nuclei di ripartenza definiti nei volumi operativi di cui alla comunicazione 22 marzo 2019, coinvolgendo i titolari degli impianti di produzione interessati.
- 1.2 L'istruttoria di cui al comma 1.1 si articola come segue:
 - a) entro il 30 settembre 2020 il titolare di ciascun impianto di generazione incluso nei nuovi nuclei di ripartenza segnala a Terna eventuali limitazioni e/o vincoli di esercizio che, a suo avviso, pregiudicherebbero la capacità dell'impianto di adeguarsi alle prescrizioni sul *black start*, presentando la relativa documentazione tecnica e eventuali soluzioni per il superamento delle sopracitate limitazioni e/o vincoli;
 - b) entro il 31 dicembre 2020 Terna notifica al titolare dell'impianto di cui al punto a) l'avvenuta o meno inclusione dell'impianto nel piano di riaccensione; in caso di inclusione nel piano Terna deve inviare, oltre alla versione aggiornata dei volumi operativi per gli aspetti di competenza dell'operatore interessato e all'elenco aggiornato delle misure da implementare, una relazione che spieghi

- se vi siano misure alternative all'inclusione dell'impianto nel piano di riaccensione e per quale motivo esse siano state accantonate;
- c) entro il 31 dicembre 2020 Terna invia all'Autorità, per approvazione, la nuova versione dei volumi operativi contenenti il dettaglio degli impianti inseriti nel piano di riaccensione, unitamente alle relazioni inviate a ciascun titolare ai sensi della precedente lettera b).

Articolo 2

Termine ultimo per l'adeguamento degli impianti di generazione

- 2.1 I titolari degli impianti di generazione di cui alla comunicazione 22 marzo 2019 devono completare gli interventi di adeguamento richiesti da Terna entro il 18 dicembre 2022.
- 2.2 Sono esenti dall'obbligo i titolari degli impianti di generazione per i quali in esito all'ulteriore fase istruttoria di cui all'Articolo 1 sarà notificata l'esclusione dal piano di riaccensione.

Articolo 3

Meccanismo premiale per l'adeguamento tempestivo degli impianti di generazione

- 3.1 È istituito un meccanismo premiale per l'adeguamento tempestivo degli impianti di generazione di cui alla comunicazione 22 marzo 2019 con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
- a) attivazione della capacità di *black start*;
 - b) installazione del dispositivo ILF;
 - c) installazione di sistemi di alimentazione di riserva atti a garantire la funzionalità dell'impianto per 24 ore.
- 3.2 Per ciascuno degli interventi di cui al comma 3.1, il titolare dell'impianto di generazione ha diritto a ricevere da Terna un premio pari al prodotto fra il premio base di cui all'Articolo 4 e il coefficiente di modulazione di cui all'Articolo 5.

Articolo 4

Premio base per gli interventi di adeguamento

- 4.1 Con riferimento all'attivazione della capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), il premio base è pari, in alternativa, a:
- a) 20.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di interventi di natura software;
 - b) 25.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di interventi di natura hardware che non comportino il rifacimento totale del sistema di automazione;

- c) 270.000 euro per ciascun gruppo di generazione più 60.000 euro per i costi comuni di impianto in caso di interventi di rifacimento totale del sistema di automazione.
- 4.2 Con riferimento all'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b), il premio base è pari, in alternativa, a:
- a) 20.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di interventi di natura software;
 - b) 30.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di interventi di natura hardware che prevedano l'aggiunta di un dispositivo ausiliario con funzione ILF;
 - c) 120.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di rifacimento del regolatore di velocità senza intervento sul sistema oleodinamico del gruppo;
 - d) 300.000 euro per ciascun gruppo di generazione in caso di rifacimento del regolatore di velocità con intervento sul sistema oleodinamico del gruppo.
- 4.3 Con riferimento all'installazione di sistemi di alimentazione di riserva di cui al comma 3.1, lettera c), il premio base è pari, in alternativa, a:
- a) 20.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di adeguamento del parco batterie esistente senza alcun ulteriore intervento;
 - b) 50.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di interventi di adeguamento del gruppo elettrogeno esistente e delle relative vasche per il combustibile o in caso di installazione di un nuovo gruppo elettrogeno;
 - c) 70.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di installazione di un nuovo parco batterie e del relativo sistema di conversione.
- Il premio di cui alle lettere b) e c) è maggiorato di 40.000 euro qualora sia necessario modificare i quadri elettrici dell'impianto per consentire l'alloggiamento dello stallo dedicato ai sistemi di alimentazione di riserva.

Articolo 5

Coefficiente di modulazione del premio da erogare per gli interventi di adeguamento

- 5.1 Per gli impianti di generazione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza definiti nei volumi operativi di cui alla comunicazione 22 marzo 2019, il coefficiente di modulazione per gli interventi relativi alla capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), e all'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b), è pari a:
- a) 100% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 dicembre 2021, ivi inclusi quelli già completati alla data di approvazione del presente provvedimento;
 - b) 75% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 marzo 2022;
 - c) 50% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 giugno 2022;
 - d) 25% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 settembre 2022;

- e) 10% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 18 dicembre 2022.
- 5.2 Per gli impianti di generazione di cui alla comunicazione 22 marzo 2019 e diversi da quelli di cui al comma 5.1, il coefficiente di modulazione per gli interventi relativi alla capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), e all'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b), è pari a:
 - a) 100% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 18 dicembre 2020, ivi inclusi quelli già completati alla data di approvazione del presente provvedimento;
 - b) 75% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 marzo 2021;
 - c) 50% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 giugno 2021;
 - d) 25% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 settembre 2021;
 - e) 10% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 18 dicembre 2022.
- 5.3 Per tutti gli impianti di generazione di cui alla comunicazione 22 marzo 2019, il coefficiente di modulazione per gli interventi relativi ai sistemi di alimentazione di riserva di cui al comma 3.1, lettera c), è pari a:
 - a) 100% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 dicembre 2021, ivi inclusi quelli già completati alla data di approvazione del presente provvedimento;
 - b) 75% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 marzo 2022;
 - c) 50% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 giugno 2022;
 - d) 25% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 settembre 2022;
 - e) 10% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 18 dicembre 2022.
- 5.4 Ai fini del completamento degli adeguamenti si considera la data di fine lavori come indicato all'Articolo 6.

Articolo 6

Modalità di erogazione del premio

- 6.1 Entro 30 giorni da:
 - i) il giorno in cui viene completato l'ultimo tra l'attivazione della capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), e l'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b);
 - ii) il giorno in cui vengono completati gli interventi relativi ai sistemi di alimentazione di riserva di cui al comma 3.1, lettera c),il titolare dell'impianto di generazione invia a Terna una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione di un tecnico specializzato attestante la data effettiva di fine lavori, la tipologia di intervento effettuato e la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dal Codice di rete e dal Regolamento *Emergency & Restoration*.
Per gli interventi relativi all'attivazione della capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), e l'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b), la dichiarazione deve riportare la data effettiva di fine lavori dell'ultimo intervento completato.

- 6.2 Ai fini dell'erogazione del premio, la data di fine lavori viene assunta come la data più recente tra la data effettiva di fine lavori risultante dalla dichiarazione di cui al comma 6.1 e il trentesimo giorno solare antecedente la data di invio della dichiarazione.
- 6.3 In deroga a quanto previsto ai commi 6.1 e 6.2, per gli adeguamenti già completati alla data di approvazione del presente provvedimento e per gli adeguamenti completati entro il 31 agosto 2020, la documentazione di cui al comma 6.1 deve essere inviata entro il 30 settembre 2020.
- 6.4 Per importi fino a 100.000 euro per impianto di generazione Terna eroga il premio in rata unica entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.1.
- 6.5 Per importi compresi fra 100.000 euro e 400.000 euro per impianto di generazione, Terna eroga il premio in rate semestrali da 100.000 euro (con ultima rata a conguaglio). La prima rata è erogata entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.1.
- 6.6 Per importi superiori a 400.000 euro per impianto di generazione, il premio è erogato in quattro rate semestrali di pari importo. La prima rata è erogata entro due mesi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.1.
- 6.7 Il tecnico specializzato di cui al comma 6.1 non può essere un dipendente della Società titolare dell'impianto di generazione.

Articolo 7

Verifiche e penali

- 7.1 Terna dispone verifiche (anche solo di natura documentale) e sopralluoghi finalizzati ad accertare il corretto funzionamento degli impianti di generazione per l'erogazione del servizio di ripristino. Tali verifiche e sopralluoghi si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Rete, laddove applicabili.
- 7.2 Qualora in esito alle verifiche e sopralluoghi di cui al comma 7.1, dovesse emergere una non conformità dell'impianto rispetto ad una delle tipologie di intervento di cui al comma 3.1, il titolare dell'impianto di generazione è tenuto al pagamento di una penale pari al doppio del premio indebitamente conseguito. La penale viene conguagliata con eventuali rate del premio non ancora erogate.

Articolo 8

Ulteriori disposizioni per gli impianti di generazione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza

- 8.1 I titolari degli impianti di generazione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza definiti nei volumi operativi di cui alla comunicazione 22 marzo 2019 devono inviare a Terna entro il 28 febbraio 2021 una proposta in merito al periodo in cui

programmare la fermata dell'impianto per lo svolgimento dei lavori relativi alle tipologie di intervento di cui al comma 3.1.

- 8.2 Qualora in esito al coordinamento delle indisponibilità ai sensi del Regolamento UE 2017/1485, la fermata dell'impianto di generazione sia posticipata rispetto a quanto proposto dal titolare dello stesso ai sensi del comma 8.1, ai fini della determinazione del coefficiente di modulazione del premio da erogare per gli interventi di adeguamento di cui all'articolo 5:
- a) Terna quantifica il numero di giorni N di cui è stata posticipata la fermata dell'impianto rispetto a quanto originariamente richiesto;
 - b) Terna considera come data di fine lavori quella di cui al comma 6.2 anticipata di N giorni.

Articolo 9

Copertura del meccanismo premiale e modifiche alla deliberazione 111/06

- 9.1 I proventi e gli oneri di Terna legati all'applicazione del meccanismo premiale di cui al presente provvedimento sono posti a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.
- 9.2 All'allegato A della deliberazione 111/06, all'articolo 44, comma 44.2, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:
- “h) il saldo tra proventi ed oneri maturato nei tre mesi precedenti con riferimento all'applicazione del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel.”

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 Terna aggiorna l'Autorità, almeno con cadenza semestrale, in merito all'applicazione del presente provvedimento, fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione coinvolti.
- 10.2 A seguito della scadenza del 18 dicembre 2022, Terna segnala all'Autorità i produttori non adempienti.
- 10.2 La presente deliberazione viene trasmessa a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico.
- 10.3 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini